

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 —  
Commissione / Portogallo**

**(causa C-37/09)**

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti illegalmente conferiti in discarica — Direttiva 2006/12/CE — Direttiva 80/68/CEE»

1. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 28)*
  
2. *Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2006/12 — Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti — Obbligo di risultato — Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare — Limiti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12, art. 4) (v. punti 35-39, 44)*
  
3. *Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2006/12 — Obblighi degli Stati membri con riferimento ai detentori di rifiuti — Nozione di detentore di rifiuti — Detentori di depositi non autorizzati — Inclusione (Art. 174, n. 2, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12, art. 8) (v. punti 46-51, 53-55)*
  
4. *Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione delle acque sotterranee — Direttiva 80/68 — Ambito di applicazione — Azioni che producono scarichi indiretti di sostanze di cui all'elenco II direttiva — Inclusione (Art. 174, n. 2, CE; direttiva del Consiglio 80/68, artt. 3 e 5) (v. punti 64-66)*

5. *Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione delle acque sotterranee — Direttiva 80/68 — Obbligo degli Stati membri di limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze di cui all'elenco II direttiva — Obbligo di sottoporre a indagine preventiva qualsiasi scarico diretto di tali sostanze — Sotterramento dei rifiuti senza adottare precauzioni tecniche idonee a prevenire l'inquinamento di tali acque — Inadempimento [(Direttiva del Consiglio 80/68, artt. 3, lett. b), e 5] (v. punti 74-78)*

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che ha codificato la direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e degli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43) — Deposito in discarica di rifiuti in cave abbandonate — Cave «dos Limas, dos Linos e dos Barreiras» [Lourosa] — Assenza di controllo.

## Dispositivo

- 1) La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie nel contesto della gestione dei rifiuti illegalmente depositati nelle vecchie cave di dos Limas e dos Linos, situate nel comune di Lourosa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, che codifica la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nonché degli artt. 3, lett. b), e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.

- 3) La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese della Commissione europea. La Commissione sopporta un terzo delle proprie spese.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 giugno 2010 —  
Commissione / Repubblica ceca**

**(causa C-378/09)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337 CEE — Art. 10 bis, commi da primo a terzo — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati — Normativa nazionale che limita il diritto di ricorso contro le decisioni in materia ambientale — Omessa trasposizione di detta disposizione entro il termine impartito»

*Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, art. 10 bis) (v. punti 12-15)*

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 10 bis, commi primo, secondo e terzo, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17) — Normativa nazionale che limita la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di ambiente.